

Prot. n. 1897/VI

Borgaro T.se, 05/03/2024

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO
per prestazione professionale servizio di orientamento e sportello psicologico annuale 05/03/2024-04/03/2025
B0975E09D3

tra

L' Istituto Comprensivo di Borgaro Torinese cod. fiscale 92045820013 con sede legale in Borgaro Torinese Via Ciriè 52 nella persona del Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucrezia Russo di seguito denominata "ente committente"

Il Dottor Andrea Palladino con Sede legale Via _____, Codice Fiscale 11390760012 di seguito denominato "affidatario"

Premessa

L'ente committente necessita del servizio di orientamento e sportello psicologico; ciò esula dall'attività ordinaria svolta presso la propria struttura e che si configura come servizio avente un obiettivo e progetto specifico e determinato; l'ente committente non è in grado di gestire direttamente tale servizio non avendo a disposizione risorse necessarie da adibire al servizio; il Dottor Andrea Palladino, visto il curriculum vitae, le competenze e la professionalità dichiarate per l'espletamento del presente servizio professionale possiede idonee caratteristiche tecniche e di esperienza operando già nell'ambito degli istituti scolastici; visto il decreto di affidamento; visto il determina a contrarre per affidamento prot. n. 1885 del 05/03/2024

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Premessa

Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto del contratto e dichiarazione di conformità

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di prestazione professionale di lavoro autonomo consistente nello svolgimento di attività di consulenza per sportello d'ascolto ed orientamento psicologico ai docenti, alle famiglie ed agli alunni dell'Istituto Comprensivo, secondo quanto prescritto nel relativo avviso di selezione.

Art. 3 – Modalità di esecuzione

Il Prestatore d'opera si impegna a fornire con diligenza ed adeguatezza le proprie prestazioni professionali nell'espletamento dei servizi suddetti sino a compimento dell'incarico e degli adempimenti previsti nel presente contratto, protesi al raggiungimento del risultato specificato all'art. 2.

Si dichiara disponibile a collaborare con i Referenti progettuali, con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del progetto.

Il Prestatore d'opera svolgerà l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato unitamente al Dirigente Scolastico La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l'immediata decadenza dell'incarico eventualmente già conferito.

Predisporrà le ore di intervento elaborando e fornendo agli utenti fruitori supporto attinente alle finalità del percorso progettuale.

Apporrà tempestivamente la propria firma, in 'apposito time sheet, per ogni presenza inerente alla prestazione

Rispetterà le funzioni e compiti come indicati nell'avviso di selezione.

Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente Scolastico e il Referente del progetto.

Le prestazioni di cui ai presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni impartitegli, ha piena autonomia di organizzare la propria attività in vista ed in funzione del raggiungimento del risultato che gli è stato commissionato. Il Prestatore, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, utilizzerà le strutture esistenti presso l'Istituto Scolastico.

Art. 3 – Durata, termini del contratto

Il presente contratto ha decorrenza 05 marzo 2024 e cessazione a termine esecuzione del progetto e delle ore convenute in numero massimo di 75, entro e non oltre il termine massimo del 04/03/2025 ed in considerazione di eventuali periodi di sospensione determinati da causa di forza maggiore.

La prestazione consiste in n. **75 ore massime per l'intero progetto al costo orario di € 40,00 onnicomprensive di ogni onere** e dovrà essere resa a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'incarico con termine al **completamento delle attività** di cui al precedente articolo del presente contratto, restando esclusa ogni proroga tacita; ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale differimento del termine finale dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti.

Art. 4 – Natura del contratto

Il prestatore d'opera si impegna a svolgere il servizio di cui sopra in piena autonomia e sotto la propria responsabilità in applicazione all'art. 1655 del C.C. L'affidatario svolgerà l'attività oggetto del presente contratto con organizzazione propria.

L'esperto dovrà:

- Realizzare un'attività secondo gli obiettivi della scuola e l'attività istituzionale.
- Svolgere la prestazione professionale sulla base dei fabbisogni già rilevati dall'Istituto.
- Attivare un processo di feed-back sulle attività svolte.

Art. 5 – Oneri a carico del committente

Salvo diverso accordo scritto, il committente si fa carico della disponibilità di idonei spazi e beni strumentali. Il prestatore d'opera utilizza i locali ed i beni strumentali messi a disposizione dalla scuola nella misura strettamente necessaria all'esecuzione del progetto e conformemente alla legislazione vigente.

Art. 6 – Variazioni nell'esecuzione e variazioni necessarie

Il prestatore d'opera non può apportare variazioni a quanto previsto nell'avviso e nel presente contratto, salvo preventiva autorizzazione del committente e diverso accordo scritto tra le parti.

Il committente ha il diritto di apportare variazioni a quanto previsto ed alle modalità di esecuzione del progetto attraverso una specifica variante scritta da comunicare con congruo anticipo all'esperto e, per quanto di competenza purché le stesse non determinino notevoli modificazioni della natura del progetto prevista nel presente contratto. I patti così definiti, che devono comprendere le modalità ed i tempi di esecuzione ed i termini dei pagamenti, vengono intesi come parti integranti del presente contratto a far data dalla loro stipula.

Qualora successivamente alla stipula del presente contratto e/o durante l'esecuzione del progetto, in seguito ad eventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni a quanto previsto nel presente contratto e nelle sue eventuali modificazioni e/o integrazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre.

Art. 7 - Subappalto

L'affidatario non può dare in subappalto né in tutto né in parte l'esecuzione del progetto.

Art. 8 – Clausola risolutiva espressa

L'Istituto Comprensivo si riserva il diritto di risolvere il presente contratto unilateralmente dandone preavviso al prestatore d'opera almeno 30 (trenta) giorni prima ovvero:

- per inadempimento del prestatore d'opera in caso di violazione degli obblighi di cui al punti espressi nel presente contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 1453, 1456 c.c., mediante comunicazione scritta al prestatore d'opera anche se è stata iniziata l'esecuzione dell'opera e purché lo tenga indenne delle spese sostenute.
- in presenza di atti e/o comportamenti comunque lesivi dell'interesse della Committente, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto in condizioni di reciproca fiducia, ovvero in presenza di accertate violazioni degli obblighi di riservatezza e segretezza posti a carico del Prestatore d'opera nel presente contratto. In questa ipotesi il Prestatore d'opera avrà diritto esclusivamente al compenso maturato per il lavoro prestato, in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c., salvo il diritto della Committente al risarcimento dei danni.
- è concesso altresì al Prestatore d'opera il diritto di recesso unilaterale previo avviso scritto mediante PEC, almeno 7 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. In tal caso al Prestatore d'opera spetterà esclusivamente il compenso maturato per il lavoro prestato in deroga a quanto previsto all'articolo 2227 c.c.
- il Prestatore d'opera può recedere liberamente (cosiddetto recesso ad nutum), anche in presenza di un termine finale; l'apposizione del suddetto termine, infatti, non esclude automaticamente la facoltà di recesso, ma vale ad assicurare al committente che il prestatore d'opera sia vincolato per un certo tempo nei suoi confronti. La presenza di un termine preclude la facoltà di recesso solo qualora si dimostri che l'intenzione delle parti, con l'apposizione del termine, era nel senso di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. Così ha deciso la Corte di Cassazione, Sezione II, con la sentenza 15 ottobre 2018 n. 25668
- l'estinzione del contratto, per qualsivoglia causa, comporta altresì l'obbligo da parte del Prestatore d'opera di consegnare la documentazione, incluso indici, procedure, tracciati di cui il medesimo possa essere venuto in possesso in conseguenza dell'attività affidata.

Art. 9 – Referenti contrattuali

Il prestatore d'opera Dott. Andrea Palladino sarà il diretto interlocutore per l'ente committente. Da parte sua l'ente committente nomina quale referente la Dott.ssa Lucrezia Russo, Dirigente Scolastico, che vigilerà sulla natura e sul buon andamento del servizio.

Qualora nel corso dell'opera si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'affidatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il committente avrà facoltà di dichiarare espressamente per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. La prosecuzione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del committente al risarcimento del danno.

Art. 10 – Potere di controllo

L'ente committente ha facoltà in ogni momento di richiedere al prestatore d'opera informazioni sulla corretta esecuzione e sul puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente contratto.

Art. 11 – Sicurezza sul luogo di lavoro

In riferimento al coordinamento in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08, si invita il prestatore d'opera al rispetto di tutte le disposizioni organizzative del Dirigente Scolastico.

Il Prestatore d'opera si impegna nell'esecuzione del presente contratto, con particolare riferimento l'attività che comporti la presenza del medesimo presso la sede della Committente, a rispettare quanto previsto dall'art. 21 del Decreto Legislativo n. 81/2008. La Committente declina ogni e qualsiasi responsabilità, in caso di eventuali danni che dovessero occorrere al Prestatore d'opera, nel caso in cui risulti che tali danni non si sarebbero prodotti senza l'inosservanza, da parte dello stesso, delle norme al cui rispetto è tenuto dal presente contratto.

Art. 12 – Corrispettivo contrattuale

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato sulla base di un valore onnicomprensivo di ogni onere sia a carico del percipiente che del committente di euro **3.000,00 (euro tremila/00)**.

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in misura delle attività realizzate e delle ore effettivamente svolte.

Il Prestatore d'opera emetterà fattura elettronica alla scadenza del presente contratto. Il pagamento verrà effettuato a 30 (trenta) giorni fattura a mezzo di bonifico bancario alle coordinate bancarie comunicate.

Ai fini della liquidazione il prestatore dovrà presentare alla Segreteria della scrivente Istituzione scolastica il Timesheet delle ore effettivamente svolte e relazione finale sull'attività svolta.

L'Istituto Scolastico non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei.

Modalità di pagamento: bonifico bancario– Andrea Palladino

codice IBAN IT

Il prestatore d'opera, si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art. 13 – Responsabilità derivanti dall'esecuzione del contratto

Il Prestatore d'opera, nell'ambito delle proprie funzioni e attività di competenza, sarà considerato responsabile nel caso di ritardo e anomalie nella realizzazione delle attività di cui al presente contratto, fatto salvo il caso in cui tale ritardo sia riconducibile a cause di forza maggiore. Il Prestatore d'opera esonera e comunque tiene indenne l'Istituto scolastico da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terze parti, dall'esecuzione delle attività di cui al presente incarico.

Art. 14 – Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. La Committente, in particolare, è l'esclusiva titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le informazioni che la Committente stessa comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: "RISERVATO". In alcun modo, pertanto, il Prestatore d'opera sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente.

Art. 15 – Divieto di concorrenza

Il Prestatore d'opera è libero di espletare attività non concorrenziale e di intrattenere contemporaneamente più rapporti di prestazione d'opera ex artt. 2222 e ss. c.c. con altri soggetti diversi dalla Committente.

Art. 15 – Informativa trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 s'informa che:

- i dati personali forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi in forma cartacea ed elettronica presso la sede dell'ente committente per le finalità di archiviazione, elaborazione, documentazione ed esecuzione del Contratto;
- Il trattamento dei dati rimarrà nell'ambito dell'ente committente per le attività oggetto del Contratto, fatti salvi gli adempimenti comunicativi previsti dalla normativa vigente;
- Si riconoscono alle parti i diritti sanciti dal citato Regolamento.

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è l'I.C. di BORGARO TORINESE (VIA CIRIE' 54, 10071 BORGARO TORINESE (TO) - P. IVA: 92045820013 contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: toic89100p@istruzione.it; Telefono: 0114702428 nella persona del suo legale rappresentante Dirigente scolastico Prof.ssa Lucrezia Russo
 Il responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del G.D.P.R. è: la società FASERED contattabile ai seguenti recapiti: E-mail: info@fasered.it.

Il Prestatore d'opera ha diritto di ottenere dal responsabile la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del G.D.P.R..
 Potrà inoltre visionare in ogni momento la versione aggiornata della presente informativa collegandosi all'indirizzo internet.

L'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale www.icborgaro.edu.it nella sezione Amministrazione trasparente – Altri dati.

Art. 16 – Controversie

Ogni controversia che dovesse insorgere circa la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà demandata in via esclusiva al Foro di Torino.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 2222 e e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile..

Art. 17 – Registrazione del contratto

Tutte le spese e le imposte derivanti dalla eventuale registrazione del presente contratto, in caso d'uso, saranno a carico del prestatore d'opera.

Art. 18 – Controlli Amministrazione

Nel caso in cui, a seguito di controllo a campione, dovesse emergere l'assenza dei requisiti (dichiarati nell'autocertificazione), l'ente risolverà di diritto il contratto. Il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e sarà applicata una penale non inferiore al 10% del valore del contratto.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare.

Borgaro T.se, 05 marzo 2024

Istituto Comprensivo Borgaro
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucrezia Russo



Il Prestatore d'opera
Dott. Andrea Palladino